



Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti
Ufficio circondariale marittimo di Carloforte

Ordinanza n. __vedasi n. di registrazione__/2025

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del circondario marittimo e Comandante del porto di Carloforte;

- VISTA** la Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare – SOLAS 1974 e successivi emendamenti – capitolo XI-2 ed il “Codice Internazionale per la sicurezza delle navi e delle infrastrutture portuali “ – ISPS Code;
- VISTA** il Decreto 18 giugno 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha delineato l’Organizzazione Nazionale in materia di Port Security;
- VISTO** il Regolamento (CE) n° 725/2004 del 31.03.2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali con il quale vengono fornite le linee guida comunitarie per l’interpretazione, l’applicazione, l’armonizzazione ed il controllo comunitario delle normative internazionali richiamate;
- VISTA** le circolari titolo “Port Security” del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO** la direttiva C.I.S.M. (sottogruppo porti) in data 6.4.2004;
- VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 come successivamente integrata e modificata, recante la riforma in materia di legislazione portuale;
- VISTO** gli artt. 16,17,28,30,62,68,79,81,83 del Codice della navigazione nonché l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte Marittima);
- VISTA** la valutazione di sicurezza del porto di Carloforte approvata con Decreto n. 159/2025 in data 16/07/2025 dalla Capitaneria di Porto di Cagliari;
- VISTO** D.l.g.s. 6 novembre 2007 n. 203 “Attuazione della direttiva 2005/65CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti
- RITENUTO** necessario, in tale contesto, far accedere alle zone sterili individuate dai piani di sicurezza sopra richiamati solo le persone espressamente autorizzate dall’Autorità Marittima, in ragione delle motivazioni;
- CONSIDERATA** la necessità di elevare lo standard di sicurezza (safety) delle procedure di sbarco tramite tender dei passeggeri di tutte le navi che stazionano alla fonda nella Rada di Carloforte;
- VISTA** la concessione R.A.S. n 01/88 della Marineria Sifredi Aldo;
- VISTI** gli atti d’ufficio;

RENDE NOTO

che nella Darsena Pescherecci del Porto di Carloforte in concessione alla Marine Sifredi con l’atto concessorio, indicato nelle premesse, è stato realizzato il terminal passeggeri denominato “Terminal Sifredi” allo scopo di esercitare il servizio di imbarco e sbarco passeggeri dalle navi da crociera alla fonda nella rada del porto di Carloforte.

ORDINA

TITOLO I GENERALITA'

Articolo 1 (Campo di applicazione)

1. La presente Ordinanza ha l'obiettivo di assicurare il regolare svolgimento delle attività portuali fissando le necessarie misure di controllo e vigilanza per le singole fattispecie:
 - a) Accosti navi;
 - b) Imbarco e sbarco, passeggeri portuali ex art. 16 della legge 84/94
 - c) Fornitura di viveri/materiali e consegna bagagli non accompagnati;
 - d) Ritiro rifiuti.
2. Salvo che non sia diversamente stabilito, le presenti disposizioni si applicano nelle aree e negli specchi acquei ricadenti nell'ambito del Porto e nella rada di Carloforte, come individuate nel piano di Security del porto e nella rada di Carloforte.
3. Le presenti disposizioni non pregiudicano, l'applicazione di ogni altra norma in materia doganale, di sicurezza della navigazione e di sicurezza e salute sul luogo di lavoro emanate da questa o da altre Amministrazioni nell'ambito delle rispettive competenze.

Articolo 2 (Acronimi e definizioni)

1. Ai fini della presente Ordinanza, valgono i seguenti acronimi e definizioni:

AUTORITA' DESIGNATA	Capo del Compartimento Marittimo competente per territorio, di cui alla regola 1.1.11 del capitolo XI.2 della Solas
IMPIANTO PORTUALE	Luogo dove avviene l'interfaccia nave/porto (zone di ancoraggio, di ormeggio, di accosto dal mare, etc) - Porto di Carloforte o altro impianto portuale riconosciuto in possesso di Piano di sicurezza Portuale approvato.
SSP	Piano della sicurezza della nave;
PFSP	Piano di sicurezza dell'Impianto Portuale;
TERMINAL	Impianto Portuale esclusivamente destinato all'interfaccia Nave-Porto ai sensi dell'ISPS Code;
TERMINAL SIFREDI	Terminal dotato di PFSP approvato presente all'interno del Porto di Carloforte;
SSO	Ufficiale di sicurezza della nave - È la persona a bordo della nave che risponde al Comandante ed è designata dalla compagnia armatrice come responsabile della security della nave e, in particolare, dell'attuazione e del rispetto del piano di security della nave e come collegamento con l'Ufficiale di security dell'impianto portuale;

PFSO

Agente di sicurezza dell’Impianto Portuale – È la persona designata come responsabile dell’elaborazione, attuazione, riesame e rispetto del piano di security dell’impianto portuale e come collegamento con gli Ufficiali di Security delle navi.

PERSONALE SICUREZZA

il personale preposto alla vigilanza ed al controllo in ambito di security nell’area dell’impianto portuale, soggetto ad autorizzazione preventiva dall’autorità marittima.

MARSEC

livello di sicurezza marittima – È la qualificazione del grado di rischio relativo ad un incidente di security stabilito dall’Autorità Governativa.

ZONA STERILE

Area protetta, bonificata e vigilata da addetti alla security come meglio definita al successivo articolo 17.

AGENZIA MARITTIMA

L’ausiliario dell’armatore di cui al capo III DEL Codice della Navigazione.

TITOLO II**PROCEDURE DI SECURITY****Articolo 3****(Punti di fonda)**

Tutte le unità navi passeggeri, che intendano andare alla fonda nella rada di Carloforte **deve** utilizzare il seguente punto di fonda:

Punto di ancoraggio nel seguente punto di coordinate			
Latitudine (φ) (datum W.G.S.'84)	39° 10. 35' N	Longitudine (λ) (datum W.G.S.'84)	008° 20.58' E

Ogni unità navale che intenda andare alla fonda nella Rada di Carloforte deve preventivamente prendere contatti con la Sala Operativa dell’Ufficio circondariale marittimo di Carloforte. L’Autorità Marittima può discrezionalmente vietare l’impiego del punto di fonda ovvero determinare l’assegnazione dello stesso o identificarne di ulteriori in via provvisoria qualora se ne rappresentasse la necessità.

Articolo 4**(Navi che intendono ancorare nella rada o ormeggiare nel porto di Carloforte)**

In accordo alle disposizioni dell’ISPS Code ed alle ulteriori disposizioni in premessa citate, tutte le navi soggette all’applicazione dell’ISPS Code e che intendono ancorare nella rada di Carloforte ovvero ormeggiare nel Porto di Carloforte, devono far pervenire a questa Autorità Marittima (tramite portale PMIS-2 e via email all’indirizzo uccarloforte@mit.gov.it), almeno 24 ore prima dell’arrivo in rada o prima della partenza dal precedente porto di scalo, se il viaggio ha durata inferiore alle 24 ore, la scheda informativa (*ship pre-arrival informations*).

La scheda informativa sopra citata può essere fatta pervenire, rimanendo tassativi i termini temporali sopra indicati, **tramite** Agenzia Raccomandataria Marittima.

Qualora, a seguito di appositi accertamenti, la nave non risulti conforme ai requisiti richiesti dalle Normative Internazionali in premessa citate, nei suoi confronti potranno essere adottati i sottoelencati provvedimenti:

1. l'obbligo di eliminare le deficienze;
2. l'obbligo di procedere verso un luogo specificato nel mare territoriale per eventuali ispezioni;
3. l'ispezione della nave, che si trovi nel mare territoriale;
4. il divieto d'ingresso in rada.

Prima di porre in essere tali provvedimenti l'Autorità Marittima informa la nave circa i provvedimenti applicati.

Articolo 5 (Controllo delle navi)

1. Ogni nave, soggetta alle disposizioni del Capitolo XI°-2 della SOLAS 74, quando si trova ormeggiata alla fonda nella rada di Carloforte, è soggetta a controlli da parte del personale dell'Autorità Marittima al fine di verificare la rispondenza della stessa alle vigenti norme ed, in particolare, che a bordo vi sia un Certificato Internazionale di Sicurezza della nave (ISSC) ovvero un Certificato Provvisorio Internazionale di Sicurezza della nave (IISCC) in corso di validità rilasciato a norma delle disposizioni della parte A del Codice ISPS che, qualora valido, viene accettato salvo che esistano fondati motivi per ritenere che la nave non soddisfi i requisiti prescritti dal Cap. XI°-2 SOLAS 74 o dalla parte A del Codice ISPS.
2. Se tali fondati motivi sono accertati, oppure qualora non venga presentato, a richiesta, un certificato in corso di validità, alla nave vengono imposte le seguenti misure:
 - a) ispezione;
 - b) ritardo o detenzione;
 - c) restrizione di operazioni;
 - d) espulsione della nave dal porto o dalla rada.

Tali misure devono considerarsi aggiuntive alle eventuali misure amministrative o penali.

Articolo 6 (Dichiarazione di sicurezza)

1. Una nave che deve andare alla fonda nella rada di Carloforte può richiedere la redazione di una Dichiarazione di Sicurezza (DOS) quando:
 - a) opera ad un livello di sicurezza più elevato dell'impianto portuale;
 - b) esiste un accordo sulla dichiarazione di sicurezza tra il Governo Italiano e lo Stato di bandiera della nave riguardo a determinati viaggi internazionali ovvero a navi specifiche che effettuano tali viaggi;
 - c) si è verificata una minaccia o un problema di sicurezza riguardante la nave o gli impianti portuali.
2. L'agente di sicurezza dell'impianto portuale (*Port Facility Security Officer – PFSO*) deve rendere nota all'Autorità Marittima l'avvenuta redazione della Dichiarazione di Sicurezza.
3. La dichiarazione di sicurezza deve essere redatta e firmata;
 - a) dal Comandante della nave o dall'agente di sicurezza della nave – *Ship Security Officer* – per conto della nave;

- b) dall'Agente di sicurezza dell'impianto portuale (*Port Facility Security Officer- PFSO*), *per conto dell'impianto portuale*.
4. La Dichiarazione di Sicurezza deve contenere i requisiti di sicurezza che possono essere ripartiti tra l'impianto portuale e la nave, con espressa dichiarazione della responsabilità di ciascuno.
5. Non appena il PFSO è informato dell'arrivo di una nave alla quale è richiesto di essere in linea con i requisiti del Cap. XI-2 e della parte A dell'ISPS Code, che abbia scalato un porto di un Governo non contraente, ovvero di una nave che sta battendo bandiera di uno Stato il cui Governo non è contraente, deve contattare l'Autorità Marittima per ricevere le istruzioni del caso.

Articolo 7 **(Disposizioni relative alla rada)**

Durante l'intero periodo di sosta delle navi alla fonda, è fatto assoluto divieto di transitare e/o sostare all'interno di un raggio di **mt. 300** dalle navi a qualsiasi unità non autorizzata in quanto destinata al servizio delle navi stesse ovvero delle forze di polizia.

Articolo 8 **(Obblighi per le imprese)**

1. Le imprese che intendono operare a bordo delle navi all'ancora nella Rada di Carloforte soggette al Codice ISPS, dovranno preventivamente inviare ai PFSO dei terminal interessati, oltre che all'Autorità Marittima, apposita istanza.
2. Al fine di semplificare l'attività preventiva di controllo del personale di sicurezza, in modo da non incidere sui tempi di lavorazione della nave, nell'anzidetta istanza dovranno essere riportati specificatamente i dati relativi ai mezzi utilizzati, nonché i dati identificativi dei relativi conducenti.
3. Le stesse imprese dovranno costantemente aggiornare i PFSO circa eventuali cambiamenti della situazione iniziale comunicata.

Articolo 9 **(Sbarco di passeggeri, membri dell'equipaggio e visitatori)**

1. In occasione di sbarco – anche temporaneo – di passeggeri, membri dell'equipaggio e di visitatori, lo SSO, anche per il tramite dell'Agenzia Marittima, dovrà inviare ai PFSO competenti copia degli eventualmente necessari nulla-osta di polizia.
2. Il PFSO, provvederà a trasmettere detto elenco al personale di sicurezza.
3. Le procedure di sbarco potranno essere condotte congiuntamente allo SSO.
4. A MARSEC 3 non saranno consentiti sbarchi di personale da bordo.

Articolo 10 **(Imbarco di passeggeri, membri dell'equipaggio, tecnici, addetti portuali, agenti marittimi, visitatori ed altre persone a qualunque titolo soggette a verifica ai sensi dell'ISPS Code)**

1. In occasione dell'imbarco di passeggeri, membri dell'equipaggio, addetti portuali, agenti marittimi, di visitatori o di qualunque altra persona a qualunque titolo soggetta alle verifiche previste dall'ISPS Code, lo SSO, anche per il tramite dell'Agenzia Marittima, dopo aver provveduto a munirsi degli eventualmente necessari nulla-osta di polizia, dovrà

inviarne elenco dettagliato al PFSO.

2. Il PFSO, provvederà a trasmettere al personale di sicurezza l'elenco delle persone all'uopo autorizzate ad accedere nella zona sterile. Non sarà consentito l'accesso nell'area sterile a soggetti, ancorché provvisti dell'autorizzazione all'imbarco, non rientranti in detto elenco.
3. Il personale di sicurezza, all'ingresso della zona sterile, verificherà l'identità di **tutte** le persone autorizzate, eseguendo i controlli necessari.
4. Il personale della sicurezza scorterà quindi le persone fino all'imbarco sulle unità e verificherà che le stesse si imbarchino regolarmente.
5. Le procedure di imbarco potranno essere condotte congiuntamente allo SSO.
6. A MARSEC 3 non sarà consentito l'imbarco di persone a bordo delle navi.

Articolo 11

(Fornitura di viveri/materiali e consegna bagagli non accompagnati alle navi soggette all'ISPS Code)

1. Le forniture navali nel porto di Carloforte, in ragione di motivi connessi alla security portuale, dovranno avvenire secondo le disposizioni di cui al presente articolo, nonché a seguito di specifico nulla osta dell'Autorità Marittima.
2. La nave soggetta all'ISPS Code interessata alla fornitura di provviste di bordo nonché di ogni altro materiale destinato alle attività tecnico-nautiche della nave medesima, dovrà compilare e far pervenire, a seguito di valutazione dello SSO e per il tramite dell'agenzia marittima, apposita domanda al PFSO, in tempi congrui al fine di consentire i dovuti accertamenti a norma del PFSP. Copia dovrà essere inviata anche all'Autorità Marittima ed al locale Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima.
3. Nella domanda dovranno essere riportati i dati relativi:
 - a. alla nave da rifornire;
 - b. al fornitore/provveditore;
 - c. al mezzo di trasporto terrestre e al relativo conducente e/o ad ogni altro soggetto al seguito;
 - d. all'eventuale mezzo nautico utilizzato.

Alla domanda dovrà altresì essere allegata copia del Documento di Trasporto del materiale oggetto della fornitura.

4. Non è ammesso lo stoccaggio né di provviste né di altre forniture in alcuna zona del porto. È ammessa la sosta temporanea, per il tempo esclusivamente necessario alla movimentazione della merce. In ogni caso, durante detta sosta, la zona dovrà essere presenziata costantemente a cura del provveditore e/o del ricevitore.
5. Il fornitore/provveditore dovrà essere autorizzato ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione.
6. Per le forniture eseguite da soggetti muniti di autorizzazione ministeriale di accesso nei porti, ovvero in caso di forniture provenienti dall'estero, la richiesta di cui al punto 2 del presente articolo dovrà pervenire al PFSO, in tempi congrui, prima dell'ora in cui si intende eseguire la fornitura, al fine di consentire i dovuti accertamenti a norma del PFSP.
7. L'utilizzo di unità nautiche per l'attività di approvvigionamento in parola è soggetto alle

specifiche disposizioni del Codice della Navigazione previste per lo svolgimento dei servizi portuali con mezzi nautici.

8. I bagagli *a mano*, che dovranno attraversare le zone sterili del porto di Carloforte, saranno sottoposti a verifica da parte del personale di sicurezza. I bagagli non accompagnati **non potranno** di norma essere imbarcati. In casi eccezionali, e per motivate ragioni, il PFSO potrà autorizzare l'imbarco di bagagli non accompagnati che dovrà comunque aver luogo con le stesse procedure previste per la consegna delle provviste di bordo.
9. A MARSEC 3 non saranno consentiti approvvigionamenti, di qualsiasi genere, alle navi.

Articolo 12

(Punti di imbarco/sbarco passeggeri, equipaggi e visitatori e di provviste di bordo da e per le navi ancorate in rada)

1. Le operazioni di imbarco/sbarco delle persone di cui agli articoli 9, 10 della presente ordinanza, con o senza bagaglio a mano, da e per navi in rada, avranno luogo, esclusivamente, presso il "Terminal Sifredi" secondo le modalità definite dall'Autorità Designata e nel rispetto del vigente PFSP.
2. Le operazioni di imbarco delle provviste di bordo o dei bagagli non accompagnati per le navi in rada di cui all'art. 11 della presente ordinanza avranno luogo, esclusivamente, presso il "Terminal Sifredi" secondo le modalità definite dall'Autorità Marittima e nel rispetto del vigente PFSP.

TITOLO III

PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER GLI OPERATORI

Articolo 13

(Punti di imbarco/sbarco passeggeri, equipaggi e visitatori e di provviste di bordo da e per le navi ancorate in rada)

1. L'accesso pedonale alle zone sterili del personale delle imprese portuali ovvero di soggetti iscritti ai registri ex art. 68 del Codice della Navigazione, delle agenzie marittime e di addetti ai vari servizi portuali potrà avvenire, esclusivamente, per ragioni connesse alla propria attività.
2. L'accesso alle zone sterili da parte di detto personale con automezzo, potrà avvenire solo ed esclusivamente con autoveicoli aziendali muniti di apposita autorizzazione, nel rispetto degli obblighi e dei divieti appositamente segnalati in ambito portuale.
3. Agli autoveicoli di cui al precedente comma 2 è vietata la sosta in tutte le zone sterili del porto di Carloforte. Agli stessi è consentita la fermata per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività lavorativa.
Qualunque accesso di mezzi e persone alle zone sterili dovrà dettagliatamente essere annotato dal personale di sicurezza su apposito registro.

Articolo 14

(Movimentazione del pescato)

1. L'accesso alle aree sterili da parte del personale e dei mezzi appartenenti ai soggetti autorizzati ex art. 68 del Codice della Navigazione a svolgere operazioni di movimentazioni del pescato, potrà avvenire esclusivamente per ragioni connesse alla propria attività lavorativa e per il tempo strettamente necessario al suo svolgimento

previa esibizione dell'autorizzazione di accesso rilasciato dal PFSO. Detto tesserino dovrà essere tenuto ben visibile per tutta la durata della permanenza nella zona portuale.

2. I mezzi di cui al precedente comma 1 dovranno essere muniti di apposita autorizzazione per l'accesso e la fermata. Questa ultima dovrà avvenire esclusivamente nelle aree all'uopo destinate.

Articolo 15 **(Accesso allo scivolo pubblico)**

Lo scivolo pubblico per l'alaggio e varo delle unità da diporto durante tutta la permanenza della Nave in Rada, in quanto ricompreso nell'area sterile della Port Facility, è interdetto agli usi pubblici fino alla partenza della Nave.

Articolo 16 **(Personale addetto alle manutenzioni)**

Le imprese, incaricate alla manutenzione delle opere e degli impianti portuali, dovranno munirsi di apposito **pass**, da esibire ogniqualvolta accedano nell'aree sterili, per motivi strettamente legati ai propri obblighi contrattuali.

Articolo 17 **(Aree sterili)**

1. Sono da considerarsi aree sterili le aree portuali evidenziate nello stralcio planimetrico nell'**allegato 1** alla presente Ordinanza, quale sua parte integrante e sostanziale, nonché tutte le altre aree che l'Autorità Designata, riterrà necessario delimitare.
2. Le determinazioni delle aree sterili dovranno essere appositamente recintate e segnalate mediante cartellonistica riportante la dicitura, ben visibile: ZONA SOGGETTA A CONTROLLI DI SECURITY – ACCESSO VIETATO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE – AI SENSI DELL'ORDINANZA N..... DEL CAPO DEL CIRCODARIO MARITTIMO DI CARLOFORTE.

CAPO III **DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AREA PORTUALE ESTERNA ALLE AREE STERILI**

Articolo 18 **(Regolamentazione portuale)**

1. Durante le operazioni di sbarco/trasbordo/imbarco dei passeggeri dalle navi soggette all'ISPS code, l'area portuale è interdetta all'accesso di veicoli in genere. È consentito l'accesso alle forze di polizia ovvero ai mezzi di soccorso che devono essere comunque preventivamente identificati.
2. L'accesso dei pullman all'area portuale deve essere consentito esclusivamente per il servizio dei passeggeri e previa identificazione dei mezzi e dei conducenti. A tal proposito l'agenzia marittima deve comunicare con congruo anticipo all'Ufficio circondariale marittimo di Carloforte l'elenco dei pullman comprensivo dei seguenti elementi:
 - estremi della ditta erogatrice del servizio;
 - numero di targa e nominativo del conducente;
3. Il conducente deve indossare, ben visibile, apposito tesserino identificativo munito di fotografia e deve rimanere presso il proprio mezzo durante l'intera sosta all'interno del perimetro portuale.
4. Durante i periodi in cui non vengono svolte operazioni di imbarco e sbarco, l'accesso

all'area portuale è consentito **esclusivamente** al personale autorizzato e dotato di apposito permesso rilasciato dall'Ufficio circondariale marittimo di Carloforte.

5. È fatto assoluto divieto di sostare, con qualsiasi veicolo, all'interno dell'area portuale a meno di espressa autorizzazione dell'Autorità Marittima rilasciata esclusivamente per particolari, riconosciute e comunque limitate necessità.

CAPO IV

TERMINAL SIFREDI – DESTINAZIONE, SCOPI E DISCIPLINA

Articolo 19

(Destinazione e scopi)

1. Il terminal è ubicato in corrispondenza della banchina Darsena Pescherecci del Porto di Carloforte. Esso ricade all'interno dell'area portuale che risulta separata dalla viabilità stradale cittadina, distante circa 10 metri, mediante barriere fisiche (cancellata perimetrale vincolata a basamenti in cemento e da recisioni amovibili del tipo grigliato).
2. Il terminal è destinato allo svolgimento del servizio di imbarco e sbarco tramite *tender* di passeggeri, membri dell'equipaggio e visitatori dalle navi soggette al codice ISPS ancorate nella rada del porto;
3. Esso è costituito da:
 - un'area sottoposta a security, di interfaccia/sbarco con delle lance e lo sbarco/imbarco dei passeggeri, di estensione pari ad un raggio di 20 metri, calcolati dal punto di mezzeria dell'impianto portuale, che sarà completamente libera da imbarcazione ed attrezzature, salvo quelle ad uso delle operazioni di security e commerciali di supporto all'imbarco/sbarco dei passeggeri;
 - un'area sottoposta a security di estensione pari ad un raggio di 40 metri, calcolati dal punto di mezzeria dell'impianto portuale, anch'essa libera, al netto di oggetti/strutture non facilmente amovibili;
 - da una serie di impianti ed attrezzature posti all'interno dell'area sterile.

Articolo 20

(Documentazione concernente le navi)

1. Il SSO della nave che utilizza il "Terminal Sifredi" quale interfaccia nave-porto deve far pervenire al PFSO, per il tramite dell'agenzia marittima, con un preavviso di almeno 24 ore rispetto all'orario di arrivo della nave, le liste passeggeri ed equipaggio in transito, l'ISPS *pre-arrival form*, nonché l'indicazione dei contattati telefonici e dei cellulari per la gestione di eventuali emergenze.
2. Qualora durante il periodo di sosta della nave siano previste operazioni di imbarco o sbarco definitivo di membri di equipaggio o passeggeri, nonché l'accesso a bordo di visitatori, dovrà essere preventivamente trasmesso, unitamente alla documentazione prevista al comma 1 del presente articolo, al terminalista un elenco dettagliato approvato dallo SSO, che provvederà a fornirlo al personale addetto ai controlli.

Articolo 21

(Documentazione concernente le navi)

1. Le agenzie di viaggio o tour operator che ricevono incarico per l'espletamento dei servizi turistici a favore dei croceristi, dovranno darne comunicazione al terminalista, sempre con un congruo anticipo rispetto all'orario di arrivo della nave, indicando il numero degli autoveicoli o i pullman e le rispettive società di noleggio, nonché la lista del proprio personale (cognome, nome data di nascita e estremi di un documento di riconoscimento)

che sarà presente sul posto.

2. Guide, accompagnatori ecc. non potranno accedere nell'area del Terminal se non in presenza del rappresentante del tour operator che dovrà curare lo svolgimento delle operazioni.
3. Tutte le persone per cui è stato richiesto l'accesso alla nave, nonché alle aree sorvegliate, dovranno essere munite di idoneo documento di riconoscimento e badge identificativo ben visibile di colore verde o grigio, fornito dal terminalista.

Articolo 22

(Badges)

1. I badge di identificazione – per l'accesso alla “zona sterile” del terminal saranno consegnati al personale/visitatori. Essi saranno consegnati dal personale del terminal, solo dietro deposito di un documento di identità. Il personale delle Forze di Polizia o Pubblica Sicurezza riceverà il badge a seguito di esibizione di idoneo documento che non dovrà essere depositato.

Articolo 23

(Svolgimento operazioni)

1. È vietato ai passeggeri ed all'equipaggio sostare sul pontile e sulla relativa passerella, se non per il tempo strettamente necessario per le operazioni di sbarco o imbarco dai/sui tender.
2. L'ormeggio ed il disormeggio dei tender dal pontile dovranno essere effettuati esclusivamente dall'equipaggio delle navi.
3. Non è consentito effettuare l'accosto e l'ormeggio dei tender qualora siano presenti sul pontile delle persone in transito.
4. Prima di lasciare la nave il tender richiede l'autorizzazione al terminal comunicando l'identificativo del tender ed il numero di passeggeri trasportati. Il terminal annota tale informazione sul registro ed autorizza il tender al trasferimento dei passeggeri.
5. Prima di lasciare il terminal il tender richiede l'autorizzazione di trasferimento alla nave comunicando l'identificativo del tender ed il numero di passeggeri trasportati e rimane in attesa di autorizzazione. Il terminal annota su apposito registro l'avvenuta autorizzazione.
6. Passeggeri, equipaggio ed eventuali visitatori dovranno attendere l'arrivo dei tender esclusivamente sulla banchina, e potranno procedere verso i tender, una volta effettuate le operazioni di ormeggio, solo quando sarà loro indicato dal personale addetto.

Articolo 24

(Autorità Marittima e forze di polizia)

1. Il personale in servizio di Capitaneria di Porto, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e altre forze di polizia, nel corso della normale attività, è soggetto al solo riconoscimento da parte del personale addetto alla sicurezza del Terminal mediante visione del documento. A seguito di detto controllo il personale di cui sopra sarà munito del badge di colore rosso di cui all'art. 23.
2. Il personale delle forze di polizia e dei VV.FF. nonché i mezzi nautici delle sopra menzionate Autorità hanno libero accesso all'area del Terminal ed al pontile in caso di emergenza.

Articolo 25

(Disposizioni aggiuntive)

1. Per quanto attiene l'attività di security svolta dal terminalista, quest'ultimo ha l'obbligo di uniformarsi a quanto previsto dal Port Facility Security Plan (PFSP) relativo al Terminal.
2. In tal senso, tutti gli operatori, l'equipaggio delle navi, il personale in genere, i passeggeri, ecc. che intendono accedere o transitare attraverso il terminal dovranno attenersi alle disposizioni impartite dal PFSO e dal personale del terminal addetto alla security.

Articolo 26

(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente indicato nella presente ordinanza devono attuarsi, a cura dei PFSO, le procedure previste dai PFSP vigenti.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. I contravventori della presente saranno puniti salvo che il fatto non costituisca reato ovvero più grave reato ai sensi degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

Carloforte, __data di registrazione dell'atto__

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
T.V. (CP) Pil. Domenico PASCARIELLO

Documento informatico digitalmente firmato ai sensi delle vigenti applicabili disposizioni

